

23202/13



**CONTRIBUTO UNIFICATO**

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Opposizione  
allo stato  
passivo.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 20302/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 23202

- Dott. UGO VITRONE - Presidente - Rep. 3954
- Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere - Ud. 19/09/2013
- Dott. RENATO BERNABAI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 20302-2007 proposto da:

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A. (C.F. 03910420961), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

[

),

2013

), giusta procura a margine del

1337

ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

FALLIMENTO QUASAR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, QUASAR  
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

- *intimati* -

avverso la sentenza del TRIBUNALE di BIELLA,  
depositata il 31/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 19/09/2013 dal Consigliere  
Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 26 gennaio 2007 la Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. proponeva opposizione ex art. 98 legge fallimentare allo stato passivo del fallimento Quasar s.r.l., pendente presso il Tribunale di Biella, lamentando la mancata ammissione al rango chirografario del proprio credito di euro 55.815,63, portato da un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto esecutivo il giorno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Costituitasi ritualmente, la curatela eccepiva l'inopponibilità alla massa del titolo giudiziario, non munito del visto di esecutorietà, ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civile, che segna il passaggio in giudicato sostanziale del provvedimento monitorio.

Con decreto emesso il 29 maggio 2007 il Tribunale di Biella rigettava l'opposizione, con integrale compensazione delle spese di giudizio; motivando che il decreto ingiuntivo non dichiarato esecutivo non poteva essere equiparato, sotto il profilo degli effetti sostanziali, alla sentenza passata in giudicato.

Avverso il provvedimento, comunicato l'8 giugno 2007, la Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e notificato il 6 luglio 2007.

La curatela non svolgeva attività difensiva.

All'udienza del 19 settembre 2013, il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo la Banca popolare commercio e industria s.p.a. deduce la violazione degli articoli 99 e 112 cod. proc. civile, nonché la carenza di motivazione nel rilievo d'ufficio della questione dell'inopponibilità alla massa del titolo esecutivo, che non era stata oggetto di tempestiva eccezione da parte del curatore, né sottoposta a vaglio del giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo.

Il motivo è infondato.

Il giudice delegato aveva respinto la domanda di ammissione al passivo del credito, onde nessuna preclusione si è formata sui fatti impeditivi all'accoglimento della pretesa. L'inesistenza di un efficace titolo esecutivo giudiziale restava, quindi, questione rilevabile d'ufficio, attenendo al presupposto di ammissione al passivo del credito vantato dalla parte e non riconosciuto dalla curatela.

Con il secondo motivo si censura la violazione degli articoli 93, 96 e 99 legge fallimentare in ordine all' ammissibilità di nuove produzioni in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo, nonché l'insufficiente motivazione sulla ritenuta inidoneità del documento prodotto ai fini dell'accoglimento la domanda.

Il motivo è infondato.

In realtà, come la stessa ricorrente espone, il tribunale non ha tratto alcuna conseguenza dal mancato rispetto del termine di 15 giorni per la produzione del certificato di cancelleria attestante l'assenza di opposizione al decreto ingiuntivo, prima della udienza fissata per l'esame dello stato passivo: avendo fondato, invece, la sua decisione sulla diversa ragione di diritto dell'inopponibilità di un decreto ingiuntivo sprovvisto della dichiarazione di esecutività

emessa dal giudice ex art.647 cod. proc. civile: provvedimento, di natura giurisdizionale diverso dalla mera attestazione, da parte del cancelliere, della mancata opposizione dell'ingiunto, nel termine di cui all'art.641, primo comma, cod. proc. civile, che ne costituisce solo il presupposto di fatto.

Con l'ultimo motivo si lamenta la violazione degli articoli 96 legge fallimentare, 641 e 645 e 647 cod. proc. civ. in relazione gli articoli 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. nella ritenuta inopponibilità alla massa del decreto ingiuntivo, già divenuto definitivo per mancata opposizione.

Il motivo è infondato.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte non è ammissibile l'accertamento incidentale, in sede fallimentare, dell'esecutività definitiva del decreto ingiuntivo che sia tuttora sprovvisto del visto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civile (Cass., Sez.6-1, 23 dicembre 2011 n.28553; Cass., sez.1, 13 marzo 2009 n.6198; Cass., sez.1, 26 marzo 2004 n.6085).

Appare quindi conforme a diritto l'affermazione di inopponibilità contenuta nel provvedimento impugnato; dovendosi ribadire che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo, soltanto a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civile: non essendo equiparabile, sotto questo profilo, alla sentenza non irrevocabile (art. 96, secondo comma, n.3, l. fall; già art.95, terzo comma, l. fall.), che esige il gravame del curatore ove questi non intenda ammettere al passivo la somma da essa portata, stante la sommarietà dell'accertamento del credito propria del rito monitorio,

in contrapposizione alla cognizione piena del processo ordinario  
(Cass., sez.3, 20 Marzo 2006, n.6098; Cass., sez. 1,1 Aprile 2005,  
6918; Cass., sez.1, 22 Settembre 1997, n.9346)


Il ricorso è dunque infondato e va respinto.

**P.Q.M.**

- Rigetta il ricorso.

Roma, 19 Settembre 2013

IL PRESIDENTE



IL REL. EST.



Deposito in Cancelleria

# 1.1 OTT 2013

IL CANCELLIERE

